

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1948

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

IV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1948

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PETRILLI**

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:		Votazione segreta:	
PRESIDENTE	30	PRESIDENTE	39
Disegno di legge (Discussione):		LACONI	39
Istituzione della zona franca di parte del		TAROZZI	39
territorio della provincia di Gorizia		WALTER	39
(142)	30	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	30, 31	Regolarizzazione dei crediti del portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizione all'estero (77)	39
SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	30	PRESIDENTE	39, 42, 43, 44, 45
TROIISI	30	TOSI, <i>Relatore</i>	39, 44
DE MARTINO CARMINE	35	SULLO	43, 45
Votazione segreta:		DE MARTINO CARMINE	43, 45
PRESIDENTE	36	DE PALMA	43
Disegno di legge (Discussione):		CHIARAMELLO	44
Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 90, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (E. C. A.), delle indennità di caropane e delle spese per il servizio razionamento consumo (76).	36	Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	36	PRESIDENTE	45
VICENTINI, <i>Relatore</i>	36	SCOCA	45
Votazione segreta:		Disegno di legge (Discussione):	
PRESIDENTE	37	Concessione di una pensione straordinaria di lire 180.000 annue a favore della Signora Carolina Angelini vedova del Professore Antonio Pacinotti. (135)	45
Inversione dell'ordine del giorno:		PRESIDENTE	45, 46, 47
PRESIDENTE	37	TURNATURI	45
Disegno di legge (Discussione):		DE MARTINO CARMINE	46
Nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni. (141)	37	TOSI	46
PRESIDENTE	37, 38	LACONI	46, 47
TURNATURI, <i>Relatore</i>	37	SCOCA	46
MARTINELLI	37	CHIEFFI	47
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	37	SULLO	47
		VICENTINI	47
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	48
		SULLO	48
		TOSI	48
		Risultato delle votazioni segrete:	
		PRESIDENTE	48

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1948

La seduta comincia alle 9,15.

Sono presenti:

Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Bavaro, Castelli Avolio, Chiaramello, Chieffi, Costa, De Martino Carmine, De Martino Francesco, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Laconi, Mannironi, Martinelli, Menotti, Mussini, Nitti, Pecoraro, Pesenti, Petrilli, Ponti, Proia, Schiratti, Scoca, Sullo, Tarozzi, Tosi, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Valenti, Vicentini Rodolfo, Walter, Zagari.

Assiste il Ministro delle finanze, Vanoni.

Assistono, inoltre, a loro richiesta, gli onorevoli Baresi, Pratolongo e Saggin.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Corbino e La Malfa.

Discussione del disegno di legge: Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia (142).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla competente Commissione del Senato della Repubblica, in sede deliberante.

Invito il Relatore onorevole Schiratti a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

SCHIRATTI, *Relatore*. Per comprendere le ragioni che hanno determinato la presentazione di questo disegno di legge, ritengo utile ed opportuno illustrare ai colleghi, sia pure assai brevemente, la situazione in cui è venuta a trovarsi Gorizia a seguito del trattato di pace. La città sorge al limitare della pianura, all'inizio delle montagne: è il punto di congiunzione fra la pianura e le montagne e su Gorizia convergono, come due linee, due vaste e lunghe valli, quella del Natisone e quella del Vipacco, che — proprio per la natura del terreno e per la posizione geografica — sono portate inevitabilmente a gravitare su Gorizia. Per questa sua situazione, Gorizia è stata appunto il mercato di congiunzione fra queste due lunghe ed abbastanza popolate vallate dalle quali assorbiva soprattutto generi alimentari, distribuendo a sua volta alle popolazioni vicine i prodotti delle proprie attività industriali ed artigiane. Con il Trattato di pace Gorizia è stata separata dalle due vallate dalla linea di confine: su 2790

chilometri quadrati (tale era la superficie di Gorizia), il trattato ne ha lasciati a Gorizia soltanto 240; su 42 comuni, che componevano la provincia, ne ha conservati all'Italia soltanto 9. Quali sono state le conseguenze?

I negozi hanno perduto ogni attività, essendo venuti a mancare i consumatori normali che attingevano le merci necessarie per i loro bisogni a Gorizia; le fabbriche sono effettivamente senza lavoro e le attività artigiane sono soffocate. Gorizia oggi si trova nella dolorosissima situazione di vantare questo stranissimo primato in Italia: di essere la città che ha la più alta percentuale di disoccupati, di negozi chiusi e di attività artigiane ed industriali inoperose, proprio per questa incisione fatta dal Trattato di pace sul suo territorio e quindi sulla sua economia. Da ciò le ragioni che hanno indotto a studiare quali provvedimenti potevano esser presi per aiutare doverosamente questa città ad uscire da una tale situazione: ragioni che si possono configurare in giuridiche, politiche, morali ed economiche.

Sotto il profilo giuridico, è logico che non si potevano far pesare sugli abitanti di questa città, esclusivamente e totalmente, le conseguenze di un trattato di pace doloroso e, a nostro giudizio, ingiusto. Dal punto di vista politico, è apparso nocivo agli interessi della città ed agli interessi nazionali, lasciare che una città di confine in quella situazione, praticamente languisse nelle sue attrezzature e nelle sue attività economiche, svuotandosi della sua popolazione. Dal punto di vista morale, non si poteva e non si doveva (come secondo me non si può e non si deve) non avere una specie di riguardo eccezionale verso questa città che, sia detto senza far torto ad alcun'altra, ha dimostrato un senso di italianità squisitissimo, soprattutto nella attuale contingenza. Vi sono, infine, ragioni economiche; perché se in effetti oggi il confine nuovo rappresenta una specie di muraglia tra Gorizia ed il territorio ceduto alla Jugoslavia, tuttavia, è logico e legittimo pensare che questa muraglia non resti sempre così spessa ed invalicabile come lo è attualmente. E da ritenere che presto o tardi una ripresa dei traffici, imposta dalla natura del suolo, si debba verificare. Appare chiaro che dal momento in cui questi traffici debbono esser ripresi, l'attrezzatura commerciale ed industriale della città debba essere efficiente per poter alimentare i traffici stessi.

Da queste considerazioni deriva la necessità di studiare quali possano essere i rimedi per ovviare ad una situazione di interesse,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1948

ripeto, oltre che locale, anche nazionale. Si è ritenuto di ravvisare nella situazione attuale di Gorizia quella in cui si erano venute a trovare, dopo la fine dell'altra guerra, altre due città, Zara e Fiume, città a cui pure, in prosieguo di tempo, per conservarle in vita e per impedirne il collasso economico, venne concesso con provvedimenti scaglionati nel tempo e successivamente modificati il privilegio della zona franca. Pertanto il disegno di legge in esame è inteso ad alleggerire l'eccezionale depressione economica che si è verificata a Gorizia. Per raggiungere un tal fine, il progetto contempla due serie di provvedimenti.

La prima è disciplinata dagli articoli che vanno dall'uno al dieci e che istituiscono in Gorizia una zona franca. Faccio subito osservare ai colleghi che tale zona è di natura e di portata assai meno vaste e più limitate della zona franca che a suo tempo fu concessa a Zara ed a Fiume.

L'articolo 1, infatti, pone delle limitazioni alla zona franca di Gorizia e tende ad eliminare dalla franchigia tutte quelle merci e tutti quegli oggetti che potrebbero essere, per la loro stessa natura, mezzi di contrabbando e limita nell'articolo 2 il privilegio della zona franca a quella quantità di beni di consumo e di merci che sono necessari per le popolazioni che rientrano nella zona medesima. Si tratta proprio di un provvedimento di cui avranno benefici, praticamente, gli abitanti di Gorizia, cioè circa 40 mila persone nonché gli esuli ed i lavoratori che a Gorizia potrebbero affluire nelle varie aziende, cioè circa 10 mila, mentre verranno a fruire della disposizione della seconda parte dell'articolo 2 gli stessi abitanti della fascia aderente alla zona franca, per circa dieci chilometri: si tratta di altri 50 mila abitanti; cosicché di questo provvedimento verranno a beneficiare totalmente circa 100 mila abitanti della provincia di Gorizia.

La seconda serie di provvedimenti è contemplata negli articoli 11 e 12. L'attuazione della zona franca, per vero, richiede tempo, provvedimenti concreti, nonché attrezzature speciali da parte degli stessi industriali e commercianti della città. Quindi, come sempre avviene, tra l'istituzione di una zona franca e la sua pratica attuazione, deve intercorrere del tempo. Affinché questo sia abbreviato al massimo, considerata l'urgenza del provvedimento che viene emanato, negli articoli 11 e 12 si introducono misure atte ad avere immediata attuazione, ossia si assegnano a questa zona, nelle more dell'attua-

zione della zona franca, materie prime e prodotti entro limiti di determinati contingenti annui. Affinché detti contingenti possano servire allo scopo indicato, si dispone che i quantitativi di merce contingentati possono essere modificati, diminuiti o maggiorati, anno per anno, dalle competenti autorità statali. Cosicché nel provvedimento è insita la garanzia che esso conserverà lo scopo di concedere un effettivo aiuto economico alle popolazioni di Gorizia e dintorni ma non quello di alimentare un traffico di contrabbando in dette zone.

Ritengo che motivi di giustizia, di convenienza politica e di utilità economica, consiglino di accettare senz'altro il progetto in esame, già approvato dal Senato. Non c'è dubbio che in questo modo verremo incontro alla grande attesa di Gorizia, la quale aspetta ed auspica che i legislatori della Patria italiana con sollecitudine diano validità legale a questo provvedimento, che è l'unico mezzo che permetterà a queste popolazioni di guardare con tranquillità l'avvenire e di cui esse saranno grate alla Patria alla quale si sentono particolarmente unite.

TROISI. Il Relatore ha efficacemente illustrato i molteplici motivi d'ordine giuridico, economico e politico, che hanno originato il disegno di legge. Mi sembra che il significato di esso trascenda la sua portata meramente economica e finanziaria, per assurgere ad un atto di solidarietà nazionale, perché — come si rileva dai singoli articoli di esso — è la Nazione che rinuncia ad una aliquota dei propri proventi fiscali e doganali per far sì che sia facilitato il rifornimento di prodotti alimentari e di materie prime necessarie per le industrie ed i commerci di Gorizia, i quali, considerata la particolare configurazione della zona, potrebbero correre eccessivi rischi.

Pertanto, manifesto il mio pieno consenso al disegno di legge cui attribuisco, più che la funzione economico-finanziaria, il valore di una solidarietà nazionale verso la città di Gorizia che ha tanto sofferto per la difesa della sua italianità.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il territorio della provincia di Gorizia, compreso tra il confine politico ed i fiumi Vipacco ed Isonzo, e l'area recintata del Cotonificio Triestino, posta sulla sponda destra dell'Isonzo, sono considerati, fino al 31 dicem-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1948

bre 1957, fuori della linea doganale e costituiti in zona franca.

Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli (lotto, sali, tabacchi, cartine per sigarette, accenditori automatici, chinino e sali di chinino, ecc.), del diritto di licenza, delle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, delle corrispondenti sovrimposte di confine, dell'imposta generale sull'entrata e delle imposte comunali di consumo.

Restano del pari esclusi dalla franchigia:

a) i prodotti dell'industria automobilistica, i motocicli, le biciclette e loro parti, comprese le camere d'aria ed i pneumatici, nonché i veicoli in genere e le bestie da tiro e da soma;

b) gli oggetti di vestiario di qualunque natura (compresi i lavori da pellicceria) e gli oggetti d'uso personale;

c) i prodotti compresi nelle seguenti voci della tariffa dei dazi doganali:

- 658 — olii essenziali ed essenze;
- 661 — profumi sintetici costituenti essenze;
- 765 — saccarina e suoi derivati e surrogati, compresi i prodotti saccarinati;
- 767 — alcaloidi;
- 780 — prodotti medicinali sintetici;
- 780-bis — prodotti sintetici arsenobenzolici confezionati come specialità medicinali;
- 782 — specialità medicinali;
- 806 — pelli da pellicceria.

Restano in vigore nel territorio della zona franca, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano la importazione, la esportazione ed il transito di determinate merci, ai fini economici e valutari ed a quelli della polizia sanitaria e fitopatologica dell'igiene e della incolumità pubblica, della repressione delle frodi in commercio, della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale e dell'incremento della esportazione.

(È approvato).

ART. 2.

In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo, è consentita l'immissione nel territorio della zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dal diritto di licenza e dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, dei generi alimentari di prima necessità, nonché delle materie prime destinate ad essere lavorate nella zona franca mede-

sima, e dei sottoindicati prodotti, entro i limiti di contingenti annui che saranno fissati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri del tesoro e *ad interim* del bilancio, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero:

- 1°) zucchero;
- 2°) caffè e surrogati di caffè;
- 3°) cacao;
- 4°) spiriti;
- 5°) birra;
- 6°) olii di semi alimentari;
- 7°) combustibili liquidi e lubrificanti;
- 8°) filati e tessuti di cotone, lana, raion e fiocco.

Con lo stesso decreto saranno disciplinate, con i criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si rendessero necessarie per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura, e per l'approvvigionamento dei generi di prima necessità della popolazione del territorio limitrofo alla zona franca.

(È approvato).

ART. 3.

Le merci nazionali e nazionalizzate introdotte nella zona franca si considerano a tutti gli effetti fiscali come esportate, salvo per quanto concerne la riscossione del diritto di statistica, la quale è operata al momento in cui le merci stesse dovessero essere dalla zona franca rispedite per l'estero.

Dette merci possono però essere rispedite in franchigia nel territorio doganale a condizione che siano permanentemente vigilate e custodite in magazzini a ciò espressamente destinati ed assimilati ai depositi doganali.

Le spese di vigilanza sono a carico degli interessati.

(È approvato).

ART. 4.

Alle industrie esistenti e che sorgeranno nella zona franca potrà essere concesso:

a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;

b) di corrispondere sui prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale, i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1948

c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali e nazionalizzate per essere ivi lavorate, ai fini della reintroduzione nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.

Le relative concessioni saranno fatte dal Ministero delle finanze il quale, nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), stabilirà, di concerto con quello del commercio con l'estero, le condizioni alle quali le concessioni stesse dovranno essere subordinate.

(È approvato).

ART. 5.

Le merci estere, ammesse nel territorio doganale all'importazione temporanea per essere lavorate, fruiscono di tale beneficio anche se introdotte nella zona franca, ai fini dell'esonero, quando siano riesportate, dei tributi che nella zona stessa rimangono in vigore.

Sono altresì applicabili ai traffici della zona franca tutte le concessioni di temporanea importazione ed esportazione previste dalle disposizioni in vigore come speciali agevolazioni per il traffico internazionale.

Le restituzioni e gli abbuoni di imposta concessi sui prodotti nazionali che si esportano all'estero sono applicabili ai prodotti della zona franca, limitatamente ai tributi ivi riscossi, anche quando i prodotti stessi siano immessi in consumo nella zona franca, nei limiti però dei contingenti annui prestabiliti.

(È approvato).

ART. 6.

Il Ministero delle finanze determinerà in quali località della zona franca e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedano i limiti di quantità da stabilire in rapporto ai bisogni delle popolazioni, designerà i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci, le vie che alle merci stesse dovranno essere fatte percorrere per accedervi, e delimiterà la zona esterna di vigilanza che, ai sensi dell'articolo 92 della legge doganale, dovrà essere istituita lungo la nuova linea.

(È approvato).

ART. 7.

Sono applicabili nella zona franca le disposizioni della legge e del regolamento doganale concernenti la repressione del contrab-

bando, nonché tutte le altre disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate in materia doganale che non contrastino con le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

ART. 8.

In relazione al particolare regime di zona franca, costituiscono violazioni punibili con le stesse pene previste dalla legge doganale per il contrabbando:

a) la immissione delle merci estere nei magazzini della zona franca riservati al deposito delle merci nazionali;

b) il trasporto di merci estere nella zona franca, per strada non permessa allorché possa fondatamente presumersi il proposito di introdurle in frode nel territorio doganale;

c) il deposito di merci estere nella zona franca, in località ed in quantità non permessa.

Agli effetti del presente articolo sono considerati come merci estere i prodotti di origine nazionale, che siano soggetti a diritti di confine alla introduzione in territorio doganale.

(È approvato).

ART. 9.

Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facoltà di entrare negli stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie esistenti nella zona franca ed ispezionare i libri ed altri registri e documenti commerciali.

(È approvato).

ART. 10.

Alle spese necessarie per la sistemazione della linea e per l'impianto ed il funzionamento degli uffici doganali e della vigilanza sarà provveduto con appositi stanziamenti, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Le opere a tal fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Le occupazioni ed espropriazioni che all'uopo si renderanno indispensabili si effettueranno a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ed aggiunte.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1948

ART. 11.

In attesa che il regime di zona franca sia attuato è concessa l'immissione in consumo nel territorio, di cui al precedente articolo 1, in esenzione dal dazio, dal diritto di licenza, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dei prodotti e delle materie prime per l'industria, indicati nelle annesse tabelle A e B, nei limiti dei contingenti annui fissati nelle tabelle stesse.

(È approvato).

ART. 12.

È concesso fino al 31 dicembre 1957 l'esonero dal dazio e dal diritto di licenza, per i macchinari e materiali occorrenti all'impianto nel territorio di cui al precedente articolo 1

di stabilimenti industriali tecnicamente attrezzati, e all'ampliamento e trasformazione di quelli ivi esistenti.

Ai detti stabilimenti industriali è altresì concesso, per dieci anni dall'attivazione, ampliamento e trasformazione, l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

(È approvato).

ART. 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Passiamo ora agli allegati.

ALLEGATO A.

PRODOTTI DESTINATI AI CONSUMI ALIMENTARI
DELLA CITTÀ DI GORIZIA

PRODOTTI	Contingenti annui	
1. — Carni bovine e suine, fresche e congelate	Tonn.	2.500
2. — Burro e grassi alimentari	»	1.200
3. — Olio di seme	»	1.280
4. — Pesce secco — Stoccafisso e baccalà	»	180
5. — Caffè	»	500
6. — Surrogati di caffè	»	300
7. — Zucchero	»	2.500
8. — Cacao	»	60
9. — Birra	Ettol.	13.000
10. — Spiriti	Ha.	2.500
11. — Alcole denaturato	»	340

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1948

ALLEGATO B.

MATERIE PRIME E PRODOTTI AUSILIARI DESTINATI
AL CONSUMO DELL'INDUSTRIA DELLA CITTÀ DI GORIZIA

PRODOTTI	Contingenti annui	
1. — Droghe:		
Pepe	Tonn.	15
Droghe altre	»	3
2. — Oli e grassi per uso industriale (di pesce, di cocco e di palma) . . .	»	500
3. — Ferro in rottami	»	1.400
4. — Ghisa in rottami	»	1.200
5. — Ghisa in pani	»	1.060
6. — Ferro in verghe tonde e sagomate ed in lamiera	»	1.400
7. — Acciai in verghe e lamiere	»	12
8. — Tubi di ferro, senza saldatura, neri e zincati	»	300
9. — Punte (chiodi per falegname) e filo di ferro nero e zincato . . .	»	300
10. — Viterie e bullonerie	»	20
11. — Catename vario	»	12
12. — Ferramenta varia per edilizia e per mobili (guarniture per porte e finestre e per mobili)	»	30
13. — Rame	»	30
14. — Bronzo e leghe varie	»	50
15. — Filo di rame nudo e rivestito	»	10
16. — Stagno in pani	»	3
17. — Aghi per macchine circolari (calzificio)	n.	24.000
18. — Guarniture per scardassi	Tonn.	0,5
19. — Punte per pettinatrici di cotone	»	0,1
20. — Forniture per orologi	Ł.	2.500.000
21. — Elettrodi per saldatura	n.	150.000
22. — Elettrodi di grafite per forni elettrici	Tonn.	50
23. — Caolino grasso	»	30
24. — Legname per costruzione e da lavoro	mc.	12.000
25. — Legna da ardere	Tonn.	20.000
26. — Carbone vegetale	»	1.050
27. — Benzina	»	2.400
28. — Petrolio	»	600
29. — Olio combustibile (gasolio e residui)	»	5.600
30. — Lubrificanti	»	130
31. — Unti da carro e per macchine	»	1.000
32. — Catrame e bitume	»	500
33. — Colofonia	»	100
34. — Gomma lacca	»	2
35. — Perossido di sodio	»	15
36. — Albumina	»	5
37. — Coloranti minerali	»	30
38. — Coloranti chimici	»	30
39. — Inchiostri tipografici	»	2,3
40. — Vernici isolanti	»	0,6
41. — Colla animale	»	40
42. — Colla di caseina	»	40
43. — Pelli grezze non da pellicceria	»	60
44. — Carta e cartoni	»	300
45. — Fecola di patate	»	570

Dato che è stato approvato l'articolo 11, che, si richiama agli allegati, questi si intendono approvati.

DE MARTINO CARMINE. In relazione al provvedimento ora discusso, faccio presente un'osservazione che vorrei fosse sottoposta

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1948

dalla Presidenza della Camera alla Presidenza del Senato. Nell'intestazione di alcuni disegni di legge è detto: « Approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, « in sede deliberante ». Ritengo opportuno si dica invece: « in sede legislativa ».

PRESIDENTE. Prendo atto della osservazione. Debbo avvertire, tuttavia, l'onorevole De Martino Carmine che tale locuzione del Senato è inserita nel relativo Regolamento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testé approvato.

(Segue la votazione).

Discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 90, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (E. C. A.), dell'indennità di caropane e delle spese per il servizio di razionamento consumi (76).

PRESIDENTE. Il secondo punto dell'ordine del giorno reca: « Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, numero 90 concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci degli enti comunali di assistenza (E.C.A.), delle indennità di caropane e delle spese per il servizio razionamento consumi ».

Invito l'onorevole Vicentini a svolgere la sua relazione.

VICENTINI, Relatore. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge era stato tenuto sospeso, allo scopo di risolvere una questione formale. Ora il Ministro presenta lo stesso provvedimento sotto la forma di cui fu fatto cenno nella precedente riunione della Commissione. Ritengo che la nuova formulazione dell'articolo unico sia corretta e pertanto invito gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ricordo che col precedente analogo provvedimento il Governo chiedeva la proroga fino al 30 giugno 1949 di un decreto legislativo, già scaduto nella sua efficacia giuridica il 30 giugno 1948, essendo esso stato presentato alla Camera il 3 agosto. Facemmo una lunga discussione sulla possibilità o meno di prorogare questo decreto legislativo già scaduto e convenimmo unanimemente che non era possibile prorogare

quello che ormai non esisteva più nel mondo giuridico; facemmo un'altra questione: se questo decreto legislativo, nella eventualità che si fosse addivenuti alla proroga, potesse essere convalidato dalla Commissione. Questa, all'unanimità, mi incaricò di riferire al Presidente della Camera i dubbi, le preoccupazioni, le incertezze e le divergenze di vedute che si erano affacciate in seno alla Commissione in ordine a questo disegno di legge. Il Presidente della Camera, avvertito per iscritto e a voce da me della discussione verificatasi, ne ha dato comunicazione al Ministro del tesoro il quale ha ritirato il precedente disegno di legge ed ha presentato quello che oggi viene in discussione. Quindi, niente proroga, niente questione di convalida o di ratifica, ma invece un disegno di legge con il quale fino al 30 giugno 1949, ma con effetto dal 1° luglio 1948 (in deroga al penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440), viene autorizzata la emissione di aperture di credito per le spese ed entro i limiti indicati dal disegno di legge medesimo.

Dal punto di vista formale, mi pare che il provvedimento, così come è stato ora predisposto, non possa sollevare difficoltà. Quanto al merito, se ne è già discusso nella precedente occasione.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, nel nuovo testo proposto dal Governo:

Fino al 30 giugno 1949 e con effetto dal 1° luglio 1948 è autorizzata, in deroga all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, sempre che non sia possibile provvedere con mandati diretti, la emissione di aperture di credito per le sottoelencate spese e nei limiti di importo per ciascuna a fianco indicato:

per il pagamento delle integrazioni dei bilanci degli enti comunali di assistenza, fino a	L. 100.000.000
per il pagamento delle indennità di caro-pane agli assistiti, fino a	» 100.000.000
per i pagamenti del servizio razionamento consumi alimentari, fino a	» 50.000.000
per i pagamenti da effettuarsi sul capitolo 413-ter del bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro, esercizio 1948-49, fino a	» 50.000.000

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1948

Nessuno chiedendo di parlare il disegno di legge verrà subito posto in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testé approvato.

(Segue la votazione).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se la Commissione consente, propongo di invertire l'ordine del giorno e di passare all'esame del disegno di legge n. 41 riguardante: « Nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni ». L'onorevole Ministro delle finanze potrà dare le delucidazioni che eventualmente gli vengano richieste.

(La Commissione approva).

Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni (141).

PRESIDENTE. L'onorevole Turnaturi, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TURNATURI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'Istituto delle importazioni ed esportazioni temporanee ha avuto in Italia la sua prima disciplina organica nel 1913, con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Col provvedimento in esame, che è stato già approvato dal Senato, in sede deliberante, il Governo ha voluto senza dubbio dare un certo lavoro alle nostre maestranze e contemporaneamente incrementare l'introito di valuta estera. Basti pensare, ad esempio, che attraverso l'importazione temporanea di alcuni prodotti, noi, nel 1937, abbiamo potuto realizzare un utile in valuta di 281 milioni e 500 mila lire e nell'anno 1938 un utile valutario di lire 503 milioni 500 mila lire.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame costituisce, dopo la parentesi della guerra, il primo tentativo di ripristinare la corrente dei nostri traffici rendendola più rispondente alle necessità del nostro commercio.

L'articolo 1, con l'annessa tabella, indica i termini massimi per la riesportazione dei prodotti importati e la qualità e la quantità minima delle merci ammesse alla importazione temporanea.

Per quanto riguarda la importazione temporanea di fotografie, negative, pellicole per fotolito, bozzetti, ecc., di cui all'articolo 2, osservo che non si tratta di una importazione di carattere generale poiché è limitata quasi esclusivamente alle richieste dell'Istituto geografico De Agostini. Essa tende a sviluppare il lavoro di detto Istituto il quale ha avviato una discreta corrente di traffico con la Francia, il Belgio, la Svizzera ed altri Paesi interessati alle pubblicazioni di detto Istituto.

Quanto all'importazione temporanea di tessuti di cotone, di lino ecc. di cui all'articolo 3 del disegno di legge, c'è da osservare soltanto che si tratta di una estensione ad altre voci delle agevolazioni già previste nel citato regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453.

Tale estensione avrà una benefica azione agli effetti valutari, come si rileva dalla constatazione che qualora si consentisse la temporanea importazione dalla Svizzera, per la lavorazione, di venti quintali di biancheria, si otterrebbe un utile valutario di circa ottomila franchi svizzeri.

Debbo infine far presente che il penultimo comma dell'articolo 5 presenta un materiale errore di stampa che è necessario correggere: là ove è detto « il termine massimo per la riesportazione, ecc. » bisogna leggere invece: « il termine massimo per la reimportazione ecc. ». Si tratta infatti di merce già esportata, che dovrebbe essere reimportata.

MARTINELLI. Desidero chiedere un chiarimento all'onorevole Ministro. Vedo che qui l'Istituto per la temporanea importazione è applicato soltanto ai tessuti destinati ad essere trasformati in confezioni. Ora, io non ho presenti le disposizioni emanate in questi ultimi tempi al riguardo; chiedo pertanto all'onorevole Ministro se questo diritto della temporanea importazione non sia esteso anche alle lavorazioni di tessuti non definibili sotto il titolo delle confezioni.

Cito un esempio pratico. Vi sono importanti ditte egiziane, belghe, degli Stati Uniti, le quali chiedono di far lavorare in Italia i tessuti di raion, facendoli naturalmente pervenire greggi, perché vengano stampati e lavorati.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Confesso di non aver presente la legislazione più recente, ma potrò dare al più presto la risposta all'onorevole Martinelli se ciò sia possibile.

In sostanza questo è un provvedimento di carattere piuttosto amministrativo che legislativo. Con la legge 17 aprile 1925, n. 473, che convertiva in legge il regio decreto-legge

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1948

18 dicembre 1913, n. 1453, in connessione anche con la legge del 31 gennaio 1926, n. 100, tutta questa materia venne sempre regolata con provvedimenti emanati direttamente dal potere esecutivo salvo poi a sottoporli all'esame del Parlamento. Si è dovuto provvedere con questi mezzi perché, in sostanza, le opportunità e le necessità della vita economica sono così rapide e mutevoli che, spesse volte, ricorrere ad un provvedimento legislativo potrebbe rivelarsi eccessivamente lungo e dilatorio.

Dico questo per annunciare alla Commissione che ho in animo di proporre alla Camera l'introduzione o la reintroduzione della facoltà prevista dal citato decreto-legge del 18 dicembre 1913, n. 1453, di provvedere cioè agli adattamenti della materia della temporanea importazione con decreti del Presidente della Repubblica.

Soltanto con questa procedura infatti, potremo adeguarci alle esigenze sempre mutevoli di questo settore della vita nazionale.

Se qualche collega avesse dei punti di vista da prospettare, questa sarebbe la sede opportuna, al fine di tenerne conto nel predisporre le nuove norme sulle tariffe doganali che si stanno elaborando.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame dei singoli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. — Ceneri, scorie, mattes di zinco; e ceneri e scorie di piombo.	Per la fabbricazione di ossidi di zinco e di piombo.	kg. 100	anni uno
2. — Coke di petrolio calcinato.	Per la fabbricazione di anodi di carbone per forni elettrici.	kg. 100	mesi e
3. — Oli greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva).	Per essere purificati (concessione valevole fino al 30 giugno 1949).	kg. 100	mesi quattro
4. — Olio di cocco	Per la fabbricazione di alcoli grassi superiori (concessione valevole fino al 31 dicembre 1949).	kg. 100	mesi sei
5. — Pelli e parti di pelli conciate, senza pelo, rifinite e tagliate.	Per la fabbricazione di tomaie, articoli tecnici ed industriali, e guarnizioni di detti articoli (concessione valevole fino al 30 giugno 1949).	kg. 25	mesi sei
6. — Pelli conciate di maiale.	Per la fabbricazione di selle	kg. 100	mesi sei
7. — Pelli di tasso greggie.	Da sottoporre alla secretatura, e quindi alla lavorazione del pelo (sgrassatura, lavatura, candeggio e separazione, secondo la lunghezza e il colore) per la riesportazione delle pelli rasate e del pelo lavorato e selezionato.	kg. 25	mesi sei
8. — Rottami di ferro e di acciaio.	Per la fabbricazione di tubi	kg. 1000	anni uno
9. — Semi e frutti oleosi (escluse le olive).	Per la spremitura (concessione valevole fino al 30 giugno 1949).	kg. 100	mesi sei
10. — Tessuti di ogni specie.	Per essere trasformati in confezioni (concessione valevole fino al 31 dicembre 1949).	kg. 100	anni uno

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1948

ART. 2.

È consentita la importazione temporanea di fotografie, negative, pellicole per fotolito, bozzetti, disegni, quadri e clichés, destinati ad essere riprodotte a stampa.

Il termine massimo per la riesportazione è fissato in un anno.

(È approvato).

ART. 3.

La importazione temporanea di tessuti di cotone, di lino o misti di cotone e di lino per essere ricamati e imbianchiti, o ricamati e tinti, concessa con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è estesa ai tessuti e confezioni di ogni specie per essere ricamati, per essere rifiniti (orlati, occhiellati, ecc.), oppure per essere ricamati e rifiniti.

La quantità minima ammessa alla temporanea importazione ed il termine massimo accordato per la riesportazione sono fissati rispettivamente in chilogrammi 20 ed in un anno.

(È approvato).

ART. 4.

La temporanea importazione di ferro e acciaio in barre e verghe tonde (vergella) per la fabbricazione di chiodi per tappezzeri (sellerine), prevista con regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, convertito nella legge 8 gennaio 1931, n. 38, è estesa al ferro o acciaio comune, laminato a caldo (vergella), per la fabbricazione di chiodi e punte di ogni specie.

La quantità minima ammessa alla temporanea importazione ed il termine massimo per la riesportazione sono fissati rispettivamente in chilogrammi 100 ed in un anno.

È abolita la restituzione diritti sulle punte di Parigi e sugli altri articoli di chioderia, concessa con i regi decreti 9 agosto 1883, numero 1599 (serie terza), e 29 maggio 1895, n. 353.

(È approvato).

ART. 5.

Alle merci ammesse alla temporanea esportazione per essere lavorate, giusta la tabella II annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le metalline povere (residuate dal trattamento dei minerali contenenti metalli preziosi e dal trattamento

delle ceneri degli orafi e argentieri) per il recupero dei metalli in esse ancora contenuti.

Il termine massimo per la reimportazione è fissato in un anno.

La concessione prevista nel primo comma è valevole fino al 30 giugno 1949.

(È approvato).

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge verrà posto subito in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testè approvato.

LACONI. Dichiaro di astenermi.

TAROZZI. Dichiaro di astenermi.

WALTER. Dichiaro di astenermi.

(Segue la votazione).

Discussione del disegno di legge: Regularizzazione del crediti del Portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizione all'estero (77).

PRESIDENTE. Il terzo punto dell'ordine del giorno reca: Regularizzazione dei crediti del Portafoglio dello Stato per i fondi messi a disposizione all'estero.

L'onorevole Tosi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOSI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, siamo di fronte ad un provvedimento che tende a modificare le attuali disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. Per intendere appieno questo provvedimento, sarà opportuno tener presente che fra i vari servizi dello Stato e, in particolare, fra le varie operazioni che il tesoro deve compiere, vi sono quelle che si chiamano le operazioni di Portafoglio.

A questo servizio provvede il contabile del Portafoglio il quale ha il compito, fra l'altro, di sorvegliare il movimento della valuta di cui le singole Amministrazioni o i singoli agenti dell'Amministrazione possono aver bisogno.

Quando un'amministrazione ha bisogno di valuta estera la richiede con un determinato modulo al contabile del Portafoglio, il quale iscrive tale operazione fra i suoi impegni.

L'Amministrazione riceve, attraverso l'Istituto dei cambi, la valuta che il contabile del Portafoglio mette a sua disposizione. Ciascuna amministrazione dovrebbe quindi chiudere la partita, restituendo al contabile del Portafoglio l'eventuale valuta rimasta, e versandogli in moneta corrente l'importo della valuta estera. Esiste una disposizione che regola i rapporti fra il contabile del Portafoglio e il Ministero degli affari esteri, trattandosi di pagare mensilmente all'estero i nostri consoli e i nostri ambasciatori. Per le altre amministrazioni il rendiconto si deve fare entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Per effetto degli eventi bellici e tenuto conto, com'è detto anche nella relazione ministeriale, che durante questi ultimi tempi vi è stato un gran movimento di missioni e di nostri incaricati recatisi all'estero, la regolamentazione dei crediti del Portafoglio dello Stato nei confronti delle varie Amministrazioni statali per fondi messi a disposizione all'estero, ha dovuto subire una forzata sospensione.

Accade che le varie Amministrazioni tardino a compilare i singoli rendiconti (l'utilizzatore della valuta non rende conto direttamente al contabile del Portafoglio, ma alla propria Amministrazione che a sua volta invia il rendiconto al contabile medesimo) e mentre per l'articolo 537 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato il contabile del Portafoglio deve trasmettere, al termine di ogni trimestre, alla Ragioneria generale un prospetto riassuntivo dimostrante la situazione dei conti aperti alle varie amministrazioni, egli, da parte sua, non riesce a chiudere la maggior parte delle proprie partite. Ecco la ragione del provvedimento che nel suo articolo 1 dispone che le Amministrazioni dello Stato, al fine di regolare i loro debiti verso il contabile del Portafoglio dello Stato per i pagamenti eseguiti all'estero, potranno provvedervi mediante la emissione di mandati diretti commutabili in quietanza per i fondi somministrati. Qualora, a causa degli eventi bellici, fosse dispersa la documentazione necessaria per fare il rendiconto (articolo 3) alla stessa supplirà una dichiarazione del contabile del Portafoglio dalla quale risulti il credito ancora da rimborsare. Mentre questo sistema è stabilito per le Amministrazioni, gli agenti, cioè le persone fisiche le quali materialmente hanno avuto fino al 30 giugno 1946 maneggio di fondi in valuta estera, hanno 180 giorni di tempo per presentare i loro rendiconti. Se non li presentassero, o questi non fossero approvati, sono per-

sonalmente responsabili della valuta loro consegnata. Può accadere che questi agenti non posseggano più la documentazione essendo andata distrutta o smarrita per causa di forza maggiore. In tal caso, secondo le norme ancora in vigore, sarà la Corte dei conti a giudicare sulle singole pratiche sottoposte al suo esame, ai sensi del regolamento di contabilità di Stato, dalla competente Amministrazione. Il problema tocca maggiormente le missioni inviate all'estero, piuttosto che le Amministrazioni, per le quali vale la legge generale. Il provvedimento ha lo scopo evidente di chiudere al più presto le numerose partite ancora in sospeso affinché si possano avere sollecitamente i rendiconti dello Stato come del resto avevamo auspicato in sede di esame del bilancio del Ministero del tesoro; ciò è uno dei mezzi idonei atti a raggiungere questo scopo.

Vi è però un punto delicato, precedentemente accennato, che occorre mettere bene in evidenza: molti degli agenti — soprattutto per quanto riguarda la gestione delle casse militari dislocate fuori del territorio dell'ex Regno italiano — hanno avuto, per effetto degli eventi bellici, distrutti documenti e registri. Pertanto detti agenti si trovano nella condizione di non avere documenti giustificativi. L'articolo 4 così dispone:

« Gli agenti che abbiano avuto fino al 30 giugno 1946 maneggio di fondi in valuta estera, sono tenuti a presentare il rendiconto della loro gestione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge anche nel caso che siano andate distrutte le relative documentazioni.

« Ai fini della resa del conto e degli accertamenti delle eventuali responsabilità da parte degli agenti stessi, saranno osservate, per i rimborsi previsti nei precedenti articoli, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180.

« Tali rimborsi, pertanto, saranno comunicati, unitamente al nominativo degli agenti tenuti a rendere il conto, a cura dell'Amministrazione interessata e della Corte dei conti in sede di riscontro dei titoli di spesa al Comitato costituito presso l'Amministrazione stessa ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180 ».

Le disposizioni, ora vigenti, relative alla contabilità di Stato, nel caso in cui fosse intervenuto un provvedimento di forza maggiore danno disposizioni differenti. Infatti l'articolo 1 del regio decreto 26 ottobre 1933,

n. 1454, stabilisce che ai funzionari delegati i quali non abbiano presentato i rendiconti nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, quando il ritardo non sia dipeso da causa di forza maggiore, può essere applicata dalla Corte dei conti previa contestazione all'interessato, la pena pecuniaria sino a lire mille. Questa sanzione nel provvedimento in esame è divenuta una cifra non indifferente, perché arriva fino a lire 250.000. Il provvedimento proposto è innovatore, poiché inserisce la responsabilità dei singoli anche per il caso di forza maggiore. Forse sarà necessario introdurre qualche disposizione atta a salvaguardare gli interessi di coloro che sono in buona fede e che si trovino in difficoltà per presentare i rendiconti. L'articolo 6 stabilisce, infatti, che: « Qualora gli agenti non presentino i rendiconti nei termini previsti dal precedente articolo 4, saranno deferiti alla Procura generale della Corte dei conti.

« I limiti massimi delle pene pecuniarie previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, e dall'articolo 5, secondo comma, del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, nonché dall'articolo 337, primo comma del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, vengono elevati a lire 250.000 ».

PRESIDENTE. Che cosa stabilisce l'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180 ?

TOSI, Relatore. Si limita a nominare una Commissione e dà le norme per il funzionamento della Commissione stessa.

Nel passato lo Stato italiano ordinò alle ditte, che avevano disponibilità di valuta all'estero, di trasferire quella valuta alle Amministrazioni dello Stato stesso. Oggi questi rapporti finanziari si stanno regolando e il contabile del Portafoglio svolge il compito di liquidatore della situazione, cercando di salvare il salvabile. Infatti so ch'egli opera con molta energia ed è riuscito a concludere parecchie transazioni, pagando oggi, con il cambio di allora, le monete consegnate allo Stato in quel tempo con sensibile vantaggio dello Stato medesimo.

Questo, pertanto, sta ricercando la persona fisica o l'ente responsabile al quale addebitare la valuta di cui non ha potuto ancora ottenere il rendiconto. Per quanto riguarda il disegno di legge dirò, concludendo, che per la parte concernente le operazioni effettuate dal 1° luglio 1948 in poi, non vi è alcuna eccezione da fare; per quanto riguarda

le operazioni effettuate prima di quella data, la modifica introdotta per la resa dei conti da parte delle Amministrazioni dello Stato, può anche essere approvata. Per ciò che si riferisce invece agli agenti resta un dubbio da risolvere sul quale la Commissione dovrà pronunciarsi. Richiamo l'attenzione della Commissione sull'articolo 9, il cui testo deve essere modificato.

Infatti le varie Amministrazioni hanno avuto, magari su differenti capitoli, delle assegnazioni di valuta. Al momento di chiudere questi conti, si autorizza, all'occorrenza, lo spostamento dei fondi residui o recuperati dai vari capitoli dei bilanci interessati a quello apposito da istituire nel bilancio dell'entrata. Ma si tratta, se mai, di una differenza di cambio in conseguenza del provvedimento, giacché, praticamente, il passaggio di moneta non vi dovrebbe essere. Insomma, l'operazione è questa. C'è una richiesta di valuta da parte dell'Amministrazione interessata — ciò che significa un impegno in un capitolo del proprio bilancio — il contabile del Tesoro dispone per la consegna di queste valute e, quindi, diventa creditore rispetto all'Amministrazione richiedente. Però, praticamente, l'Amministrazione interessata non deve restituire in denaro la somma al contabile del Portafoglio perché vi è una contabilità interna fra i vari organi dell'Amministrazione. Una volta che il Ministero del tesoro abbia pagato la valuta all'Ufficio cambi non c'è più nessuna amministrazione che debba materialmente restituire il denaro al Ministero stesso, a meno che non ci sia della valuta residua.

Le amministrazioni, attualmente sono autorizzate a provvedere al pagamento della valuta mediante l'emissione di mandati commutabili in quietanza per fondi somministrati, qualora abbiano dato la dimostrazione che sia impossibile seguire la normale procedura e questo in conformità dell'articolo 543 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Ma c'è qualche altra cosa. Il contabile del portafoglio viene rimborsato mediante ordinativo, o altro titolo di spesa dalle amministrazioni alle quali furono cedute le valute o per conto delle quali queste furono anticipate all'estero. Infatti l'articolo 543 secondo comma sopra ricordato così dispone: « Gli ordinativi e titoli anzidetti sono commutati in quietanze del tesoriere centrale per fondi somministrati dal contabile del Portafoglio ».

Quindi il regolamento stesso già dispone che il contabile del Portafoglio venga poi rim-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1948

borsato o pagato mediante questo giro di ordinativi interni.

Il provvedimento in esame ha lo scopo di impegnare gli agenti a presentare il rendiconto della loro gestione entro 180 giorni anche nel caso che siano andate distrutte le relative documentazioni.

Gli articoli base di questo provvedimento sono il numero 1 e il numero 4 ed anche l'articolo 8. Per quest'ultimo non vi sono eccezioni, per il momento, da sollevare, salvo poi a rivederlo.

Ciò che bisogna esaminare attentamente in questo provvedimento sono le disposizioni contenute negli articoli 1 e 4.

Per accelerare poi la chiusura e la possibilità di regolamentazione dei conti in sospeso, vi è anche l'articolo 5 che al secondo comma così dispone: « L'ammontare della spesa che in seguito alla revisione dei relativi atti, dovesse risultare imputabile a diversi capitoli di bilancio, in quanto effettuata per diverso oggetto, potrà essere trasportata da un capitolo all'altro, sempre che non siano già definiti i consuntivi nei quali risultino i rimborsi al portafoglio dello Stato ».

In altri termini questo disegno di legge straordinario direi che, forse, è un po' conseguenza della richiesta che abbiamo fatto di questo problema nel passato: si sono mutati i termini della resa dei conti, si è sollecitata la contabilità degli agenti che hanno avuto disponibilità valutarie e si è corretto il principio sostanziale della non trasferibilità da capitolo a capitolo delle varie spese.

PRESIDENTE. Riassumendo, con questo disegno di legge, come l'onorevole Relatore ha esposto, il Governo vuole regolarizzare i crediti del portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizione all'estero.

Il contabile del portafoglio è quello che viene chiamato a fornire le somme per i pagamenti che lo Stato deve compiere all'estero. Naturalmente, il contabile del portafoglio che ha messo, a disposizione delle varie Amministrazioni dello Stato queste somme, deve, poi essere rimborsato perché egli ha una contabilità di uscita ma anche una contabilità di entrata.

Il provvedimento riguarda il passato, come ha detto l'onorevole Relatore, e l'avvenire.

Per il passato noi abbiamo delle situazioni molto confuse per i noti avvenimenti bellici e postbellici che si sono verificati e qui il provvedimento di legge dichiara che gli agenti i quali abbiano avuto fino al 30 giugno 1946 il maneggio di fondi in valuta estera sono tenuti a presentare il rendiconto della

loro gestione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge anche nel caso che siano andate distrutte le relative documentazioni. Quindi vi è un obbligo tassativo di mandare i conti entro i 180 giorni. Vuol dire che gli organi preposti a norma di questo articolo 4 — che fa richiamo al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180 — giudicheranno le ragioni che verranno addotte da questi agenti del pubblico denaro e di valuta estera per accertare se vi sia o meno la responsabilità della mancata presentazione dei documenti e dei titoli giustificativi della spesa.

Come avvertiva l'onorevole Relatore, la novità sta nel fatto che mentre l'attuale legge di contabilità fa una discriminazione tra la mancata giustificazione della spesa per causa di forza maggiore e la mancata documentazione o giustificazione per effetto di colpa e quindi di responsabilità effettiva dell'agente, questo disegno di legge trascura la discriminazione e pone sullo stesso piano sia la mancata giustificazione per il fatto di forza maggiore e sia la mancata giustificazione per colpa o responsabilità dell'agente.

Quindi vi è una cosiddetta responsabilità oggettiva per il fatto stesso che da parte di questi agenti si è maneggiato del denaro ed essi devono risponderne a meno che non giustificino l'erogazione della spesa stessa.

In relazione a questo articolo 4 abbiamo una disposizione dell'articolo 6 che aggiunge una elevazione delle sanzioni pecuniarie perché porta da 1000 a lire 250 mila la pena pecuniaria stessa. Di qui, naturalmente, la gravità eccezionale di questo punto del provvedimento.

Per quanto riguarda il futuro, come ha fatto presente l'onorevole Relatore, la parte importante è quella contenuta nell'articolo 8 che sancisce anch'esso un termine di 180 giorni per rendere i conti in occasione delle operazioni effettuate dal portafoglio dello Stato dal 1° luglio 1948 in poi a titolo di anticipazione per spese di missione all'estero. Le Amministrazioni da cui dipendono i funzionari, a favore dei quali è stato concesso l'anticipo stesso sono tenute a rimborsare il portafoglio stesso nel termine massimo di 180 giorni dalla effettuata anticipazione.

Intorno a questi due punti principali: uno che riguarda il passato e qualunque agente verso il quale l'erogazione è avvenuta, e l'altro che riguarda il futuro (un po' relativo perché c'è la retrodatazione) per ciò che concerne le spese di missione all'estero si aggirano poi tutte quante le norme di carattere

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1948

procedurale che portano, in costanza, innovazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato e alle sue successive modificazioni.

Viene da ultimo l'articolo 9, conclusivo del disegno di legge, con cui il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente provvedimento e ad istituire apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata per il versamento delle somme che, in seguito alla revisione dei rendiconti, risultassero disponibili e recuperate.

Come l'onorevole Relatore poc'anzi ricordava, abbiamo anche qui l'incidenza nel disposto dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione per cui, come è noto, ogni legge che importi nuove o maggiori spese, deve contestualmente indicare i mezzi per farvi fronte.

Naturalmente, per la parte in cui si tratta di autorizzare il Ministro del tesoro a istituire questo nuovo capitolo, la questione non sorge, perché si tratta di un'entrata e non di una spesa. Per la parte successiva, invece, in astratto la questione potrebbe sorgere. Il Relatore ci faceva tuttavia presente che questi nuovi oneri sul bilancio dello Stato non dovrebbero esistere, ché dovrebbe, caso mai, trattarsi di un fatto interno, di un trasferimento cioè da un capitolo ad un altro di determinate somme.

Vorrei soprattutto sottoporre all'attenzione della Commissione la questione dell'opportunità o meno che su questi due punti — mancata discriminazione fra causa di forza maggiore e responsabilità effettiva per colpa (o per qualcosa di peggio della colpa) e l'altro riguardante l'articolo 9 — siano richiesti chiarimenti al Ministro competente.

SULLO. Poiché ormai tanto l'onorevole Presidente, quanto il Relatore hanno esposto i concetti dominanti di questa discussione, vorrei fare la proposta di chiudere la discussione generale, poiché i dubbi che sono emersi sono di tale portata che richiedono, a parer mio, la necessità di un approfondimento.

Chiudendo la discussione generale, si verrebbe ad approvare il principio su cui si fonda questo disegno di legge, mentre, per quello che riguarda l'aspetto formale della sua approvazione, ci riserberemmo di riprenderlo in esame in un secondo momento.

DE MARTINO CARMINE. Io ritengo che il primo comma dell'articolo 4 non voglia significare quello che l'onorevole Tosi ha detto.

PRESIDENTE. Onorevole De Martino, prima di passare all'esame degli articoli come ella ora, mi pare, sta facendo, è bene che la Commissione si pronunci circa la proposta dell'onorevole Sullo relativa appunto al rinvio dell'esame degli articoli.

DE MARTINO CARMINE. Dichiaro di essere contrario a questo rinvio.

DE PALMA. Desidero dichiarare che sulla questione pregiudiziale io sono d'accordo con l'onorevole Sullo. Vorrei però che, in sede di rinvio, venisse qui anche il Ministro del tesoro. Il collega Sullo ha parlato, infatti, di eventuali emendamenti, ma è evidente che noi questi emendamenti potremmo anche evitarli se avremo dal Ministro quei chiarimenti che saranno reputati necessari.

DE MARTINO CARMINE. Io dissento da quanto ha detto or ora l'onorevole De Palma perché, se è vero — e su ciò non v'è dubbio — che i Ministri debbono prender parte alle nostre discussioni, è anche vero però che essi sono occupati alla Camera, sono occupati al Senato, sono occupati per le incombenze del loro Ministero e non si può pretendere che siano sempre qui per partecipare all'esame di ogni disegno di legge, anche se di importanza relativa. Diversamente finiremmo con l'estraniarli completamente dal loro specifico compito.

Nel merito poi della questione, ho già precisato il mio pensiero: non è a mio parere ammissibile che in un disegno di legge presentato dal Ministro possa essere di sana pianta sconvolta tutta una situazione giuridica, quella cioè della non discriminazione fra forza maggiore e non forza maggiore.

Credo che, con un emendamento la cui formulazione anche il Ministro potrebbe forse accettare, la questione si risolverebbe. Io direi: « ...anche se impossibilitato a presentare, perché andate distrutte, le relative documentazioni ». La questione sarebbe in tal modo superata. È evidente d'altronde che il legislatore non può pretendere che questi documenti, ove siano andati distrutti, vengano... creati dagli interessati.

All'articolo 9, infine, c'è l'ultima parola « recuperate » che io farei precedere da un « o » anziché dalla congiunzione « e ». Direi cioè « disponibili o recuperate », anziché « disponibili e recuperate ».

Circa poi la norma costituzionale, faccio osservare che l'articolo 9 del disegno di legge prevede le variazioni necessarie, per quanto concerne l'entrata. Non è quindi il caso qui di tirare in ballo l'articolo 81 della Costituzione. Nel caso in esame, indubbiamente, le

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1948

entrate debbono essere maggiori delle spese. Perché dunque andare a sollevare difficoltà là dove queste potrebbero benissimo essere evitate?

CHIARAMELLO. Io sono d'avviso che dovremmo provvedere all'approvazione di questa legge con una certa rapidità: i nostri Consolati e le nostre Ambasciate all'estero si trovano in uno stato di urgente necessità. Vi sono, ad esempio, italiani che hanno crediti in Egitto, nei confronti dei quali noi non possiamo tardare oltre l'approvazione di una legge che liquidi tutto questo passato e non possiamo tardare a far sì che coloro i quali hanno posto lo Stato in condizione di far operazioni mediante valuta estera non siano posti in grado di rientrare in possesso del loro avere.

Se noi rimandiamo, non facciamo altro che rimandare una questione che deve essere risolta il più presto possibile.

Ho letto attentamente la legge, anche nella mia qualità di amministratore. L'onorevole De Martino vuol sollevare questioni di modifiche formali, di modifiche cioè che riflettono le parole, ma qui si tratta invece di sollecitare il reintegro di valuta estera ad una infinità di possessori che l'hanno versata nelle casse dello Stato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Relatore a pronunciarsi riguardo alla proposta di rinvio.

TOSI, *Relatore*. Io sono del parere che non vi sia alcun motivo per non votare oggi questo disegno di legge. Basterebbe mettere in evidenza che quella spesa e quell'entrata sono connesse e noi avremmo pienamente soddisfatto al nostro obbligo nei confronti dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Osservo che, poiché noi qui siamo in sede legislativa, quando la Commissione propone degli emendamenti, bisogna che sia sentito anche il Governo sull'accettazione o meno di essi. Non si può infatti fare a meno dal sentire anche l'altra parte.

TOSI, *Relatore*. Sostituendo nell'articolo 9 alle parole « a istituire » la parola « istituendo » si collegherebbe la spesa con l'entrata.

PRESIDENTE. Occorre innanzi tutto esaminare le proposte formulate dall'onorevole De Martino Carmine che vorrebbe superare le preoccupazioni affacciate dal Relatore con degli emendamenti al primo comma dell'articolo 4 e all'ultima parte dell'articolo 9.

All'articolo 4 l'onorevole De Martino propone di sostituire alle parole « anche nel caso che siano andate distrutte le relative docu-

mentazioni » le parole « se impossibilitati a presentare, perché andate distrutte, le relative documentazioni ».

TOSI, *Relatore*. C'è una legge fondamentale per questo!

PRESIDENTE. All'articolo 9, nella frase « risultassero disponibili e recuperate » l'onorevole De Martino, poi, propone di sostituire la congiunzione « e » con la congiunzione « o » in modo che la frase sia così formulata « risultassero disponibili o recuperate ».

Per il primo emendamento bisognerebbe sapere se il Ministro, che ha presentato questo disegno di legge, è disposto ad accettarlo o meno.

TOSI, *Relatore*. Ci sono gli articoli 610 e 611 del Regolamento di contabilità che chiariscono i punti controversi. Infatti essi fra l'altro dispongono che gli agenti devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione e ciò nel termine di 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio; con l'articolo 615, poi, si dispone che in tutti i casi in cui si riscontrino circostanze di forza maggiore e ci si trovi nella impossibilità di osservare le disposizioni per il rendimento e la giustificazione dei conti l'agente responsabile può essere ammesso a darne la prova dinanzi alla Corte dei conti. Il concetto generale quindi c'è già. Perciò i punti che ho messo in evidenza sono rispetto all'epoca della procedura e rispetto alla indiscriminatezza (indiscriminatezza che ha riferimento nell'articolo 6); perciò penso che lei, onorevole De Martino, può rinunciare al suo emendamento perché c'è l'articolo 615 della legge di contabilità.

Per quanto riguarda l'articolo 9, dicendo: Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente provvedimento, istituendo apposito capitolo nello stato di previsione, ecc. il concetto non cambia.

PRESIDENTE. Il concetto viene cambiato, perché con la redazione attuale si autorizza il Ministro per il tesoro ad emettere una duplice serie di provvedimenti: portare variazioni al bilancio (e s'intende che sono variazioni della spesa) e poi istituire un apposito capitolo nello stato di previsione all'entrata; perché se non fossero necessarie le variazioni nella spesa per l'approvazione del presente provvedimento è chiaro che la formulazione dell'articolo 9 sarebbe ben diversa. In altri termini, con la parola « istituendo » si cambia il concetto dell'articolo 9 in un modo che ne viene modificata la sostanza.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1948

DE MARTINO CARMINE. Accetto l'invito di ritirare l'emendamento sull'articolo 4 a patto che non sorga la questione della forza maggiore. Se l'onorevole Relatore, a sua volta, non insiste su questa questione, ritiro il mio emendamento sostitutivo.

Resti però inteso che la questione della « forza maggiore » non deve sorgere, nel senso cioè che non si crei in materia una nuova giurisprudenza.

PRESIDENTE. L'articolo 4 stabilisce che gli agenti che abbiano il maneggio del denaro, cioè dei fondi in valuta estera, sono sempre tenuti a presentare il rendiconto della loro organi che sono preposti alla revisione di strutte le relative documentazioni. Quindi gli organi che sono predisposti alla revisione di questi rendiconti giudicheranno se la mancata presentazione dei documenti comporti una deficienza nella giustificazione del rendiconto o meno.

Da queste considerazioni, risulta che non è sulla mancata presentazione dei documenti che sorge la questione; essa sorge sulla responsabilità oggettiva e sulla responsabilità soggettiva.

Ora, l'articolo 4 questa discriminazione sulla responsabilità oggettiva e soggettiva, non la fa, quindi potrebbe darsi benissimo il caso che gli agenti presentino tutti i documenti possibili e immaginabili e che tuttavia gli organi preposti alla revisione dicano: qui il conto non è giustificato e, indipendentemente dalla causa della forza maggiore, io condanno l'agente, per l'articolo 6, a pagare 250 mila lire.

Quindi, la preoccupazione dell'onorevole Tosi mi pare che resti sempre.

Pregherei la Commissione di decidere se, di fronte alle preoccupazioni che ha esposte il Relatore, sia meglio rinviare l'esame degli articoli ad un'altra seduta con l'intervento del Ministro, oppure, avvalendosi della proposta dell'onorevole Chiaramello, di passare all'esame degli articoli.

SULLO. Mi sembra che sia necessario decidere pregiudizialmente che cosa si debba fare: se rinviare la discussione o se discutere i vari articoli, poiché noto che la discussione sta divenendo attualmente specifica sui singoli articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio ad altra seduta (con l'intervento del Ministro) dell'esame degli articoli del disegno di legge.

(E approvata).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Per gli altri punti all'ordine del giorno, desidero sapere dalla Commissione se intende proseguire nello svolgimento o rinviarli ad altra seduta.

SCOCA. Ho notato che fra i disegni di legge da esaminare vi è quello relativo alla concessione di una pensione straordinaria di lire 180.000 annue a favore della vedova del professor Antonio Pacinotti.

Dato che la vedova di questo illustre scienziato ha 85 anni, credo che sarebbe il caso di non rinviare ancora la discussione e proporrei che questo disegno di legge venisse discusso subito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Concessione di una pensione straordinaria di lire 180,000 annue a favore della signora Carolina Angelini vedova del prof. Antonio Pacinotti (135).

PRESIDENTE. Passiamo allora alla discussione del disegno di legge: « Concessione di una pensione straordinaria di lire 180.000 annue a favore della signora Carolina Angelini, vedova del professore Antonio Pacinotti ».

Dato che si tratta di un riconoscimento nazionale e di dare sollievo alla vedova di questo illustre scienziato, mi pare che non possano sorgere difficoltà per il conferimento di questa pensione.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'articolo unico:

« Alla vedova del professor Antonio Pacinotti, signora Carolina Angelini, è conferita, ad integrazione della pensione ordinaria della quale fruisce ai sensi delle vigenti disposizioni, una pensione straordinaria di lire 180.000 annue, a decorrere dal 1° gennaio 1948 ».

Occorre rilevare, che anche in questo caso vi sarebbe da superare l'ostacolo dell'articolo 81 della Costituzione.

TURNATURI. Osservo che per tale concessione vi è il normale stanziamento di fondi per le pensioni. Se non si accedesse a questo principio, per ogni nuova pensione occorrerebbe provvedere a nuove entrate in base all'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. C'è differenza giuridica tra le pensioni normali che trovano titolo nel-

la legge e la concessione di pensioni straordinarie.

DE MARTINO CARMINE. Chiedo scusa di dover intervenire ancora una volta; ma, se per ogni 100 mila lire di spesa, noi dobbiamo tener presente l'articolo 81 della Costituzione, non approveremo mai un disegno di legge che importi spesa. A me pare che l'articolo 81 vada tenuto presente soltanto per cifre di una certa importanza.

TOSI. Io prescindendo dal caso in esame e imposto la questione dal punto di vista del principio da applicare, anche perché ricordo che è già stata approvata la concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'onorevole Grandi. Il principio dell'articolo 81 — sia ben chiaro — rimane sia che si tratti di una lira, sia che si tratti di 100 miliardi. Questo disegno di legge dunque non può passare, perché altrimenti sarebbe incostituzionale.

LACONI. Ma c'è ormai un precedente.

TOSI. Mi permetto di insistere su questo concetto. Chi fra noi ha fatto parte della Costituente ricorderà attraverso quali discussioni si sia pervenuti alla formulazione e all'approvazione dell'articolo 81: sono tutti noti i criteri ai quali ci si volle informare.

Dirò piuttosto che si potrà studiare una nuova formula d'accordo col Governo. Questo dovrebbe, infatti, a mio avviso, desistere dal mandarci uno ad uno provvedimenti che poi noi non possiamo approvare, salvo a renderli incostituzionali. Oggi infatti, onorevoli colleghi, si tratta di una pensione per la quale nessuno solleva eccezioni, si tratta cioè di un modesto provvedimento, ma potrebbe domani trattarsi di un provvedimento più importante, come quello che riguardava la concessione di fondi per l'acquisto di streptomycina e che pure è stato sospeso insieme ad altri concernenti nuove spese.

PRESIDENTE. Mi corre l'obbligo di informare la Commissione, sotto questo riguardo, che ha avuto luogo la scorsa settimana qui alla Camera una riunione cui hanno preso parte i presidenti ed i vicepresidenti della Camera e del Senato e tutti i presidenti delle Commissioni permanenti della Camera e del Senato.

A questa riunione, cui ho preso parte anche io quale presidente funzionante della Commissione finanze e tesoro, si è lungamente discussa la questione dell'articolo 81. Si è, in primo luogo, scartata la proposta, che era stata avanzata, di chiedere al Governo che fosse stanziato in bilancio un fondo per queste spese future.

A tale stanziamento si sarebbe poi dovuto far naturalmente riferimento in ciascun disegno di legge il quale comportasse una nuova spesa.

Questa proposta è stata, come ho detto, scartata perché si è giustamente osservato che questo fondo sarebbe stato molto facilmente e molto rapidamente esaurito.

Altro principio che si è ribadito è quello di non far distinzione fra somme cospicue o meno giacché, a prescindere dall'estrema soggettività di questo ipotetico carattere di cospicuità, una siffatta distinzione non avrebbe alcun fondamento in linea giuridica. Rimane quindi fermo in modo assoluto il principio dell'articolo 81 della Costituzione.

Si è detto quindi che bisognava richiamare l'attenzione del Governo sull'osservanza dell'articolo 81, il quale si trova scritto con una formula rigida in una Costituzione rigida. L'articolo 81 ha voluto riprodurre, con una sanzione di efficacia più energica e più solenne, un principio che già si trovava contenuto nell'articolo 43 — ultimo comma — della legge sulla contabilità dello Stato.

Ciò premesso, si sarebbe addivenuti al riconoscimento dell'opportunità di adottare questo criterio: il Governo, anziché proporre questo continuo stillicidio di tante piccole spese, potrebbe inviarcene in una sola volta tutta una serie di quindici o venti proposte di variazioni, con una corrispondente nota di variazioni in entrata. Noi avremmo allora da una parte la possibilità di approvare la spesa e dall'altra la possibilità di approvare l'entrata.

Naturalmente, ogni disegno di legge dovrebbe recare l'indicazione dell'altro disegno di legge che stabilisce l'entrata, costituendo così l'indispensabile collegamento.

Questo premesso, è necessario chiarire che anche oggi noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che incide su tale questione. Si tratta appunto di un disegno di legge isolato, come al solito, che non reca alcuna indicazione dei mezzi con cui poter far fronte alla spesa. Io sono pertanto spiacente nel dover rilevare che pur essendo tutti d'accordo nell'approvare lo scopo che si prefigge il provvedimento, sorge la questione dell'opportunità di rinviarne l'approvazione.

SCOCA. Onorevole Presidente, io sono un tutore, per quanto mi è possibile, della stabilità del bilancio, ma non posso fare a meno di osservare che all'articolo 81 della Costituzione occorre dare un'interpretazione più lata, perché se si applicasse così rigidamente co-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1948

me ha dimostrato di volerlo applicare l'onorevole Tosi, arriveremmo addirittura a non poter far funzionare la macchina dello Stato, in quanto non è materialmente possibile che, per una qualsiasi urgente necessità davanti alla quale si possa trovare lo Stato, questo sia costretto, prima di farvi fronte, a imporre dei nuovi tributi: poiché di questo, in definitiva, si tratta.

Io credo quindi, modestamente, che la soluzione data al problema nella riunione di cui ha fatto ora cenno il Presidente non potrà durare a lungo.

Ma, comunque, non è questa la sede per approfondire tale questione. Nel caso specifico in argomento, volevo semplicemente osservare che sul provvedimento di legge nessuno ha fatto osservazioni. Non resta quindi che approvarlo a scrutinio segreto e di fronte all'urna ciascuno agirà secondo la propria coscienza.

Circa la questione formale, io credo che noi potremmo senza rimorsi passarvi sopra. Si dice: — La cospicuità o meno della cifra non ha rilevanza agli effetti del principio. — Ora, ciò è vero giuridicamente; io ritengo, tuttavia, che anche la questione dell'infrazione della Costituzione si possa qui agevolmente superare.

L'onorevole Turnaturi ha accennato a quella che potrebbe essere la soluzione del problema. Io non ho presente la dizione precisa dell'articolo di bilancio che prevede la spesa per le pensioni, ma credo che, se una spesa per le pensioni è prevista e non c'è nella dizione relativa una specificazione patentemente limitatrice, a quel capitolo possa riferirsi senz'altro questo provvedimento.

Noi dobbiamo fare uno sforzo perché si addivenga ad una soluzione di questo genere, poiché altrimenti questo articolo 81 cadrà, e sarà proprio il nostro zelo che finirà col dargli il colpo di grazia. (*Approvazioni*).

LACONI. Io mi associo a quanto ha detto l'onorevole Scoca. L'articolo 81 della Costituzione nacque da una mentalità filosvizzera che circolava fra i nostri colleghi della Costituente. Si voleva cioè fare dell'Italia una Svizzera, senza rendersi conto che ogni paese ha le sue peculiarità, le sue esigenze, le sue specifiche caratteristiche.

Ora, io credo che si possa risolvere questo problema con un certo buon senso, una volta, soprattutto, che siamo tutti qui unanimi a condividere un parere.

Anche senza soffermarmi sul caso umano di questa vedova di 85 anni, penso che non

sia assolutamente il caso di stare troppo a sofisticare per l'approvazione del provvedimento.

CHIEFFI. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Scoca, perché il problema fondamentale, posto all'articolo 81, era effettivamente quello di trovare nuovi tributi che potessero permettere di far fronte a nuove spese. Sono d'accordo anche con l'onorevole Laconi sul fatto che si debba interpretare con un certo criterio estensivo detto articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Sullo ha fatto presente che si potrebbe far gravare questa spesa sul capitolo 458 del bilancio del tesoro che dice: « Pensioni e assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani e pensioni diverse ».

SULLO. Vi è anche un altro capitolo, il 450, dello stesso bilancio che ha una larghissima disponibilità per le pensioni ed assegni di guerra.

Quindi io penso che si potrebbe far gravare questa spesa sul capitolo 458 o sul 450 inserendo però sul disegno di legge in esame un articolo suppletivo nel quale si specifichi che la spesa graverà su uno di questi capitoli.

PRESIDENTE. Non possiamo introdurre un nuovo articolo senza sentire il parere del Ministro del tesoro perché siamo in sede legislativa; bisogna sentire se il Governo, per mezzo del suo Ministro, accetta o non accetta un nuovo articolo.

LACONI. Questo dell'articolo 81 è una questione che deve essere risolta.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo. Per il momento, non ci resta che passare alla votazione.

Non essendovi altri oratori, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Credo che sarebbe utile rinviare l'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno ad altra seduta.

VICENTINI. Pregherei la Commissione di proseguire i suoi lavori ancora per pochi minuti. Ci sono i disegni di legge riguardanti l'ordinamento della Guardia di finanza e il trattamento economico degli allievi dell'Accademia medesima. Sono provvedimenti di organico e pregherei di esaminarli adesso.

PRESIDENTE. Faccio presente che molti colleghi hanno espresso il desiderio di assistere alla seduta plenaria che si sta svolgendo ora.

Resta inteso che la Commissione terrà una nuova seduta al più presto.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1948

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé approvato.

SULLO. Dichiaro di astenermi.

TOSI. Dichiaro di astenermi.

(Segue la votazione).

Risultato delle votazioni segrete.

PRESIDENTE. Comunico i risultati delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

« Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia ». (142).

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Proroga al 30 giugno 1949 del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 90, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (ECA) dell'indennità di caro-pane e delle spese per il servizio razionamento consumi » (76):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni » (141):

Presenti	32
Votanti	29
Astenuti	3
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Concessione di una pensione straordinaria di lire 180.000 annue a favore della signora Carolina Angelini vedova del professore Antonio Pacinotti ». (135).

Presenti	27
Votanti	25
Astenuti	2
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI